

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI NON DI LINEA

Art. 1 Fonti

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 5 L. 142/90 e dell'art. 8 Statuto comunale, definisce e regola il **trasporto di persone mediante autoservizi non di linea** .

Fonti normative in materia sono:

L.15/01/92 n. 21 “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea*”;

Artt. 85, 86, 93 D.Lgs 285/92 “*Nuovo codice della strada*” e relativo Regolamento di attuazione;

Art. 86 R.D. 773/1931 “*Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza*”;

D.M. 20/12/1991 n. 448 relativa alla disciplina per l' *accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali*;

D.Lgs 31/03/1998 n. 112;

Art. 28 L. Reg. Calabria 07/08/99 n. 23;

D.M. 1/09/2009 n.137 “*Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze*”;

Art. 2 Definizioni

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone , con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e seguendo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, autobus, natante e veicoli a trazione animale .

Art. 3 Servizio di taxi

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

Art. 4 Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

La proprietà o la disponibilità da parte del richiedente l'autorizzazione della rimessa o del pontile di attracco per lo stazionamento dei mezzi, presso i quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, è condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio.

Art. 5 Requisiti

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio sono rilasciate dall'amministrazione comunale, previo bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano **la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante**.

Il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è subordinato all'iscrizione del richiedente nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 L 21/92.

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Qualora il mezzo da destinare a noleggio sia un autoveicolo atto a trasportare più di nove persone, autista compreso, il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare all'amministrazione comunale di possedere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal D.M. 20/12/1991 n. 448.

Costituiscono titoli preferenziali per l'ottenimento della licenza e dell'autorizzazione: la priorità nella presentazione della domanda; l'aver il richiedente la proprietà o disponibilità della rimessa o pontile d'attracco per lo stazionamento dei mezzi nel territorio comunale.

Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione.

Art.5 bis Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o licenza:

a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- e) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze, passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
- g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada.

Art. 6 Licenze e autorizzazioni

La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

Il Responsabile del Settore Vigilanza stabilirà con propria determina il numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e il numero di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da rilasciare, indicando altresì il numero e il tipo di veicoli da adibire ad ogni servizio, tenuto conto del numero di abitanti del Comune, dell'aumento della popolazione nei periodi festivi, delle esigenze del traffico comunale nonché degli ulteriori criteri determinati con legge, anche regionale, o con atti o provvedimenti attuativi della normativa vigente.

Nella detta determinazione il Responsabile del Settore Vigilanza potrà decidere, in considerazione delle dimensioni territoriali del Comune e in accordo con gli uffici competenti di esonerare le autovetture adibite al servizio di taxi dall'obbligo del tassametro; potrà altresì decidere di consentire che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi.

Art. 7 Figure giuridiche

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività in forma singola o associata. In particolare possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 L. 08/08/1995 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 8 Trasferibilità delle licenze

La licenza e l'autorizzazione di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle stesse, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento, ovvero possono essere trasferite entro il tempo massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Settore Vigilanza, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico né per trasferimento di altra licenza se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 9 Sostituzione alla guida

I titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione

di familiari, semprechè gli stessi siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis cc.

I titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere temporaneamente sostituiti alla guida dei mezzi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui,
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarico a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 l. cit. ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è disciplinato dalla legge n. 230/62 quale contratto di lavoro a tempo determinato. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b), del secondo comma dell'art. 1 L. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del CCNL dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del CCNL di categorie similari. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Art. 10

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente

Le aree pubbliche destinate allo stazionamento dei taxi sono individuate con determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza., che regola altresì le modalità di effettuazione del servizio per quanto non disciplinato dal presente regolamento.

I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente nelle aree di stazionamento. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

Se nel comune è esercitato il servizio di taxi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico di autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Se nel comune non è esercitato il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a sostare sulle aree pubbliche destinate allo stazionamento dei taxi. Ai veicoli destinati al noleggio con conducente è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi.

Art. 11 Caratteristiche delle autovetture

I veicoli destinati ai servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità a quanto disposto dall'art. 93 D.lgs 285/1992 .

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".Ad ogni autovettura sono assegnati un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" .

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", dello stemma del comune e di un numero progressivo.

I veicoli destinati al servizio di taxi o di noleggio con conducente devono essere muniti di marmitte catalitiche ed in regola con le norme europee antinquinamento.

Art. 12 Tariffe

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe stabilite con separata deliberazione del Consiglio Comunale.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, seguendo le disposizioni emanate in materia dal Ministero dei Trasporti o, in mancanza, le disposizioni stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale.

Le tariffe dovranno essere esposte in luogo accessibile all'utenza.

Art. 13 Servizio di noleggio con conducente con ambulanza

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio, ad esclusione di quelli appartenenti ad aziende sanitarie, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada .

L'autorizzazione di noleggio con conducente con ambulanza non è soggetta a contingentamento numerico e non è cedibile ad altri se non per subentro nella titolarità dell'azienda, rispettando i requisiti previsti dal presente regolamento; fa riferimento ad ogni singolo veicolo ed è subordinata al rilascio delle autorizzazioni sanitarie degli organi competenti.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza, è rilasciata quando la sede legale del soggetto richiedente e la rimessa insistono nel territorio del Comune.

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoambulanza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto prestare attività per servizi analoghi;
- b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 5 bis;
- d) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.
- f) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati.
- g) essere munito di certificato di abilitazione professionale alla guida (patente tipo KB) o del titolare o dei dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga;

Per l'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. In caso di rimessa superiore a 9 posti è necessario il possesso del certificato prevenzione incendi.

Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal D.P.R. 445-2000.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad accertamenti d'ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Per il rilascio della predetta autorizzazione va presentata istanza al Responsabile del Servizio, nella quale deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti nel presente regolamento e la disponibilità della rimessa.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare con esso non compatibile.

Per quanto in esso non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali disciplinanti la materia. Il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Esso viene inserito nella raccolta dei Regolamenti di questo Comune tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione.

Art. 15 Disposizioni transitorie

I titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o per il servizio di noleggio con conducente, ottenute prima dell'emanazione del presente regolamento, dovranno adeguarsi alle norme ivi contenute entro sei mesi dall'entrata in vigore di esso.

L'art.5 è così sostituito:
REQUISITI

Dopo l'art.6 aggiungere il seguente:

Art.6 bis

Art. TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 6

Titolo per l'esercizio dei servizi

- I. L'esercizio del servizio di "taxi" e l'esercizio del servizio di "N.C.C." sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata una "licenza" per il servizio taxi e una "autorizzazione" per il servizio N.C.C., ai sensi della normativa vigente.
2. Possono divenire titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento e si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo.
4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta.
5. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
6. Entro il 31 dicembre di ogni biennio le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare

Art. 13

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o licenza:
- a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze, passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
 - g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada.

Dopo l'art.13 aggiungere i seguenti:

Art.14

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO PROMISCUO O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE

1. I motoveicoli, gli autoveicoli e i natanti per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente.

Art.15

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AMBULANZA.

1. Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio, ad esclusione di quelli appartenenti ad aziende sanitarie, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada .
2. L'autorizzazione di noleggio con conducente con ambulanza non è soggetta a contingentamento numerico e non è cedibile ad altri se non per subentro nella titolarità dell'azienda rispettando i requisiti previsti dal presente regolamento.
3. L'autorizzazione fa riferimento ad ogni singolo veicolo ed è subordinata al rilascio delle autorizzazioni sanitarie degli organi competenti.
4. L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza, è rilasciata quando la sede legale del soggetto richiedente e la rimessa insistono nel territorio del Comune.
5. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoambulanza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto prestare attività per servizi analoghi;
 - b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21

ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);

e) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 5 bis;

d) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;

e) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.

f) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati.

g) essere munito di certificato di abilitazione professionale alla guida (patente tipo KB) o del titolare o dei dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga;

6. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

7. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. In caso di rimessa superiore a 9 posti è necessario il possesso del certificato prevenzione incendi.

8. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal D.P.R. 445-2000.

9. E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad accertamenti d'ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

10. Per il rilascio della predetta autorizzazione va presentata istanza al Responsabile delle Attività Produttive, nella quale deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti nel presente regolamento e la disponibilità della rimessa.

11. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART.

Obblighi per i conducenti di n.c.c. con ambulanza

I conducenti delle autoambulanze di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;

b) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;

e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita determinazione dirigenziale, i contrassegni distintivi di riconoscimento stabiliti dal Comune;

e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;

g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune.

i) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;

l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

m) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di

forza maggiore;

n) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, la variazione dell'indirizzo della rimessa;

o) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;

p) non fumare in servizio.

2. Per quanto non specificato nel presente articolo comma sono comunque fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ADIBITI AD AMBULANZA

I. Gli autoveicoli adibiti al servizio speciale di N.C.C. con ambulanza devono:

a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) accanto alla targa e al modello della autoambulanza sia citata la relativa classificazione (A/B); b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, autorizzazione sanitaria rilasciata dagli organi competenti;

g) essere in regola con la non-nativa vigente dettante regole per l'allestimento di autoveicoli in ambulanze L. n. 553 del 17/12/1987 ;

h) ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente in relazione alle dotazioni e caratteristiche strutturali prescritte per gli autoveicoli adibiti al servizio di ambulanza.

i) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione.